

# Tebrok S.R.L.

Consulenza aziendale - Elaborazione dati cor  
Settore specializzato per il turismo - Selezione e formaz  
CAFDOC soggetto incaricato

## Oggetto: Legge di stabilità 2016: le novità in materia di IVA

La legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015) è stata pubblicata il 30 dicembre 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento Ordinario n. 70. La legge è composta da un solo articolo e da ben 999 commi, di seguito si riepilogano sinteticamente le principali novità per le imprese in materia di IVA

### 1. Note di variazione ai fini iva (commi 126 e 127)

Viene **sostituito integralmente l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972**, in materia di "**Variazioni dell'imponibile o dell'imposta**" IVA, stabilendo una disciplina più precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte. In particolare, il nuovo art. 26 distingue le seguenti ipotesi che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

- verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell'operazione;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un'altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
- esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

La suddetta disposizione **“non può essere applicata dopo il decorso di un annodall'effettuazione dell'operazione** *imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.*

Inoltre, si stabilisce ora che la **nota di credito** può essere emessa **in caso di mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento** alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese
- resta fermo che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Come previsto dal nuovo comma 12 dell'art. 26, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
  - a. in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
  - b. in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  - c. nel caso in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

In caso di successivo incasso (in tutto/parte) del corrispettivo, va emessa una nota di debito. Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito non si estende alle cessioni/prestazioni **“per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”**. Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente/committente debitore dell'imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.

### **Decorrenza**

Viene specificato che alcune delle disposizioni introdotte (emissione della nota di variazione IVA in diminuzione **“a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato Ad una procedura concorsuale”** e disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la

controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in luogo delle operazioni effettuate dal 01/01/2017 come previsto dal testo originario del DDL). Le altre modifiche apportate al predetto articolo 26, *“in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente”* al 2016.

## 2. **Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare (comma 56)**

E' introdotta una detrazione dall'IRPEF pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31/12/2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

## 3. **Estensione del reverse charge (comma 128)**

**Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate** nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment). L'efficacia della norma è subordinata all' autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

## 4. **Rimborsi Iva a cittadini Extra UE (comma 368)**

Si autorizzano gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra UE (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con decreto da emanare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della legge.

## 5. **IVA 4% sui giornali (comma 637)**

Si prevede che l'**aliquota IVA agevolata del 4% venga estesa anche a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale**, prima soggetti ad aliquota del 22%. In particolare, l'aliquota del 4% viene estesa a tutti i prodotti editoriali, sia quelli identificati con codice "ISBN", sia quelli identificati con codice "ISSN" (Tab A parte II n.18) all. DPR 633/72), indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico).

## 6. IVA cooperative sociali (commi 960 e 961)

E' prevista l'adozione dell'aliquota IVA nella misura del **5% per le prestazioni**, rese nell'ambito socio-sanitario **dalle cooperative sociali e loro consorzi** nei confronti di soggetti degni di protezione sociale. La "nuova" aliquota IVA (inserita nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) richiede infatti che:

- **le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi**, in favore di anziani, inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72;
- **si tratti di prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale** (n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72), nonché di prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn. 18, 19, 20 e 21 del citato art. 10).

La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 01/01/2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

## 7. Modifiche al settore agricolo (comma 905, 908-910, 912)

Nell'ambito del settore agricolo si rilevano le seguenti modifiche:

<b>Imposta registro terreni agricoli</b>	Sale <b>al 15%</b> (in luogo del 12%) <b>l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze</b> a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola. Pertanto, dal 01/01/2016, detti atti di trasferimento sconteranno l'aliquota del 15%, con la misura minima di €.1.000, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €.50 l'una.
<b>Incremento percentuali di compensazione prodotti agricoli</b>	Si dispone l'incremento, fino alla misura <b>massima del 10%</b> , delle percentuali di compensazione previste ai fini della detrazione forfettaria IVA, <b>applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario</b> . La misura dell'incremento di tali percentuali di compensazione, nel rispetto della soglia massima stabilita, nonché l'individuazione dei prodotti agricoli interessati, sono rinviate all'emanazione <b>di un apposito DM, da adottarsi entro il 31/01/2016</b> .
<b>Reddito domenicale e agrario</b>	Con la modifica dell'art. 1, comma 512 della Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è <b>umentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito domenicale e agrario</b> .
<b>Produzione / cessione di energia da impianti fotovoltaici</b>	È sostituito l'art. 1, comma 423 della L.266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse" va determinato

applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Ora è previsto che **la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali** fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, **nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale** provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, **costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.** In caso di **produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ... il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari...”**. Le predette novità sono applicabili a decorrere dal 2016.

Caterina Claudi